



*Corpo Unico di  
Polizia Municipale*



*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

---

**CAPITOLATO**

**PER LA**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE  
DEI VEICOLI E RELATIVA CUSTODIA SUL  
TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE D'ACQUA**

**Comuni di Anzola Dell'Emilia, Calderara di Reno,  
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese,  
Sant'Agata Bolognese**

Firma per accettazione \_\_\_\_\_



## Corpo Unico di Polizia Municipale



**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

### **Art. 1- Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi nel territorio dell'Unione Terre D'Acqua, che comprende i comuni di Anzola Dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese:

- a) Il servizio di rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle norme del Codice della Strada, la successiva custodia ed eventuale restituzione, ai sensi dell'art. 159 e dell'art. 215 del Codice della Strada;
- b) Il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati nelle aree di circolazione;
- c) Il recupero dei veicoli fuori uso, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 24/06/2003, n. 209;
- d) Il recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, in mancanza di diverse disposizioni da parte del proprietario o delle persone coinvolte;
- e) Lo spostamento dei veicoli nei casi previsti dal codice della strada;
- f) Il recupero dei veicoli oggetto di furto, posti sotto sequestro o rimossi per conto del proprietario o avente diritto.

### **Art. 2 - Durata**

La concessione ha durata di anni due, in base all'art. 354 del DPR 16/12/1992 n. 495, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione ed è rinnovabile per ulteriori due anni, se ricorrono le condizioni di legge

### **Art. 3 - Corrispettivo del servizio – Tariffe – Valore di gara**

Le Ditte concessionarie sono tenute ad applicare le tariffe indicate all'art. 28 derivanti:

- dall'applicazione del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, art. 1, comma 1, lettere A), B), C), adottate ed aggiornate annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per il periodo di riferimento, con atto dell'Unione Terre d'Acqua;
- da indennità chilometrica calcolata su base forfetaria.

Valore complessivo stimato della gara per un biennio € 20.000,00. L'importo è stato stimato solo per dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e la cauzione definitiva.

### **Art. 4 - Spese di gestione**

Sono ad esclusivo carico della Ditta concessionaria le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o dipendenti da esso e ad esso conseguenti.

Firma per accettazione \_\_\_\_\_



## Corpo Unico di Polizia Municipale



*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

### **Art. 5 - Ditte concessionarie - Requisiti minimi delle imprese**

Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

#### **a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016)**

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della gara.
- Essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.
- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.

#### **b) Capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016)**

- aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi nel settore oggetto di gara (servizi di rimozione e custodia veicoli) per soggetti pubblici o privati, per un importo fatturato (nel triennio) non inferiore ad euro 20.000,00. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

#### **c) Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016)**

- disponibilità di almeno un autoveicolo che consenta la rimozione di veicoli con massa a pieno carico fino a 3.500 kg con le caratteristiche prescritte dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada;
- disponibilità o dotazione di almeno un autoveicolo in grado di rimuovere veicoli con massa superiore a 3.500 kg. con le caratteristiche prescritte dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada.

In caso di Raggruppamenti temporanei i presenti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Se, in relazione alla massa del veicolo da rimuovere, non sia possibile eseguire la rimozione con l'utilizzo dei carri attrezzi in possesso, la ditta concessionaria assicurerà il servizio utilizzando anche veicoli ed attrezzature non in sua dotazione che siano comunque conformi con quanto previsto dall'art. 12 del DPR 495/92. L'eventuale utilizzo di veicoli ed attrezzature non in dotazione deroga dal divieto di subappalto previsto dall'art. 10 del capitolato prestazionale.

La ditta concessionaria deve presentare annualmente copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione di ogni autoveicolo in disponibilità.

- disponibilità di una sede operativa adibita a depositaria e custodia di autoveicoli nel territorio dell'Unione Terre D'Acqua.



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

L'impresa deve presentare una planimetria dell'area, in scala 1:200, con indicazione delle misure di recinzione, di illuminazione, di separazione rispetto ad eventuali altre attività, la presenza di vie di accesso e di esodo e la regolarità con la vigente normativa antincendio ed altre informazioni ed elementi che possano qualificare l'area.

Il presente requisito deve essere posseduto **entro la data di scadenza del bando**.

### **Art. 6 - Personale e tutela dei lavoratori e di terzi - Sciopero**

Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato la Ditta concessionaria utilizzerà personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. La Ditta concessionaria si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti le norme vigenti per categoria, contenute nel C.C.N.L. in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

La Ditta concessionaria si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle garanzie sociali, previdenziali e di collocamento, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto alla gestione del servizio.

Unione Terre D'Acqua è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario e i suoi dipendenti.

La Ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei propri dipendenti e dei terzi (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo Unico Sicurezza").

In particolare:

- deve predisporre e tenere a disposizione il Documento di Valutazione dei Rischi per la propria attività, secondo le indicazioni dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- deve assumere a proprio carico gli obblighi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 trattandosi di contratto che riguarda attività esercitate in regime di "concessione" e non di appalto.

La Ditta concessionaria garantisce il servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza.

### **Art. 7 - Polizze assicurative**

La Ditta concessionaria deve avere polizza assicurativa a copertura dei seguenti danni:

- 1) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezionata. La copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
  - Danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRE D'ACQUA

**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

- Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per sinistro;
  - Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
  - Committenza di lavori e servizi;
  - Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
  - Danni a cose di terzi da incendio;
  - Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personali;
  - Danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;
  - Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell'attività principale, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l'estensione al cd. "Danno biologico", l'estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di buona fede INAIL".
- 3) Responsabilità civile auto (RCA) per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell'esecuzione dell'attività concessa. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 6.000.000,00 e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.
- 4) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a: Incendio, esplosione, scoppio altri rischi accessori, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a :



## Corpo Unico di Polizia Municipale



*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

- € 500.000,00 per veicoli in sosta;
  - € 500.000,00 per ricorso terzi;
  - € 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto;
- 5) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto: Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli rimossi e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate "a primo rischio assoluto":
- € 300.000,00 per veicoli e loro contenuto;
  - € 500.000,00 per ricorso terzi da incendio
  - e con un limite di € 100.000,00 per furto e/o rapina di veicoli o loro contenuto;

L'operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizza al Corpo di Polizia Municipale prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative .

Unione Terre d'Acqua sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

### **Art. 8 - Controlli**

Unione Terre D'Acqua, tramite personale dipendente, potrà verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro ritenuto di volta in volta necessario.

### **Art. 9 - Divieto di sub concessione**

La Ditta concessionaria deve esercitare direttamente i servizi previsti dalla concessione e non può avvalersi neppure temporaneamente di sub-concessionari, o concedere negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso.

Fa eccezione il caso previsto dal precedente art. 5, lett. c), quarto paragrafo.

In caso di inottemperanza la concessione potrà essere revocata e l'intero importo della cauzione prestata escusso, fatta salva richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

### **Art. 10 - Fallimento della ditta concessionaria o decesso del titolare**

La ditta concessionaria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

In caso di fallimento della concessionaria, Unione Terre D'Acqua revocherà l'appalto con riserva di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di decesso del titolare di ditta individuale, Unione Terre D'Acqua potrà scegliere tra la continuazione o il recesso del contratto nei confronti degli eredi e degli aventi causa.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, Unione Terre D'Acqua avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo, o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### **Art. 11 - Decadenza**

La Ditta concessionaria decade dalla concessione:

- a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti indicati all'art. 5;
- b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini concordati con Unione Terre D'Acqua;
- c) per rifiuto o revoca della licenza della Ditta concessionaria all'esercizio dell'attività specifica;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- e) per sopravvenuta impossibilità in capo alla Ditta concessionaria di adempiere ai propri obblighi, allorché il luogo o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per causa della concessionaria o per impossibilità oggettiva e questa non provveda immediatamente alla loro sostituzione;
- f) per l'inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di leggi o regolamenti e per la violazione delle tariffe stabilite nel presente atto;
- g) per perdita della capacità di agire o, se trattasi di società, della personalità giuridica del mandatario;
- h) per fallimento della Ditta concessionaria.
- i) Per mancata costituzione della cauzione prevista dall'art. 15.

L'Unione, a suo insindacabile giudizio, potrà, inoltre, dichiarare decaduta la concessione in caso di grave inadempimento della Ditta concessionaria, oppure di reiterata negligenza o inadeguatezza nello svolgimento del servizio, anche indipendentemente da quanto precedentemente previsto.

La decadenza verrà comunicata con atto scritto.



## *Corpo Unico di Polizia Municipale*



**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

### **Art. 12 - Rinuncia per giusta causa**

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta concessionaria può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'articolo 2.

La ditta concessionaria si impegna a darne comunicazione a Unione Terre D'Acqua, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima del previsto termine di cessazione; se questo non sarà possibile è prevista altrimenti a danno della concessionaria la perdita della cauzione.

### **Art. 13 - Risoluzione consensuale**

La concessione potrà essere risolta per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione definitiva.

### **Art. 14 - Revoca**

La concessione ha carattere precario; Unione Terre D'Acqua può perciò, indipendentemente dalla durata prevista all'art. 2, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima alla Ditta concessionaria, senza che essa possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

A garanzia di quanto previsto dalla presente concessione la ditta concessionaria dovrà costituire una cauzione definitiva di € 2.000,00 pari al 10% del valore di gara.

La cauzione viene costituita nelle forme ammesse dalla legge per tutta la durata del contratto; se costituita con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, dovrà avere scadenza sei mesi oltre il primo biennio di durata della concessione, e successivamente prolungata prima della scadenza con appendice consegnata all'Unione, assicurandone sempre la medesima durata oltre il termine biennale.

L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; per fruire delle riduzioni di cui al sopra citato comma 7, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il deposito è cauzionale, quindi è mantenuto nell'ammontare come sopra stabilito per tutta la durata della concessione. Esso va pertanto reintegrato qualora Unione Terre D'Acqua operi prelevamenti su di esso per fatti connessi alla gestione del servizio affidato in concessione; il reintegro va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dall'Unione.

La cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima,

- Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 CC.,
- Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita,
- Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione.

In caso di decadenza o di risoluzione per fatto imputabile al concessionario, la cauzione è integralmente incamerata da Unione Terre D'Acqua, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Unione stessa ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

### **Art. 16 - Disciplina**

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.

Si richiama, inoltre, ad integrazione del presente atto, quanto prescritto dal decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

### **Art. 17 - Risoluzione delle controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alle presente concessione – contratto, dovrà preliminarmente essere sottoposta all'esame di Unione Terre D'Acqua e qualora non risolta in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **Art. 18 – Spese contrattuali**

Le spese della concessione-contratto sono a totale carico della ditta concessionaria ai sensi dell'articolo 17 del R.D. 2440/1923. Preliminarmente alla stipulazione, la Ditta concessionaria deve versare le spese, computate per il primo biennio sul valore indicato nell'articolo 2.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione fiscale solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

### **Art. 19 – Corrispettivo**

Non è previsto alcun corrispettivo da parte della ditta concessionaria per l'affidamento della concessione.



## *Corpo Unico di Polizia Municipale*



UNIONE  
TERRED'ACQUA

*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

La ditta si impegna a garantire gratuitamente il soccorso ed il traino dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale nell'ambito del territorio dell'Unione Terre d'Acqua, in caso di qualunque necessità.

### **Art. 20 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il personale della ditta concessionaria è tenuto agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni o ai documenti di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.

Quanto al trattamento, conservazione e misure di sicurezza dei dati, Unione Terre D'Acqua e la ditta concessionaria sono tenuti, per quanto di competenza, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta concessionaria è designata "Responsabile esterno del trattamento di dati personali" con apposito atto facente parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE**

### **Art. 21 - Descrizione del servizio di rimozione**

Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo e dal trasferimento dal luogo dell'infrazione a quello di deposito.

Il servizio è svolto nell'ambito delle strade pubbliche o ad uso pubblico comprese nel territorio dell'Unione Terre d'Acqua formato dai comuni di Anzola Dell'Emilia, Calderara Di Reno, Crevalcore, San Giovanni In Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese.

I veicoli da rimuovere sono quelli indicati dalla Polizia Municipale Unione Terre d'Acqua, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione, a norma degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, o di altre norme di legge che prevedano la rimozione e/o il recupero dei veicoli.

La Ditta concessionaria deve indicare un'utenza telefonica fissa e mobile, sempre presidiata e alla quale far pervenire le richieste di intervento, deve intervenire su semplice chiamata della Centrale Operativa della Polizia Municipale e deve raggiungere la località indicata entro 30 minuti. Sono fatti salvi imprevisti, che dovranno essere comunicati tempestivamente alla Centrale Operativa e che dovranno risultare attendibili.

La Ditta concessionaria effettua la rimozione coatta del veicolo solo in presenza del personale della Polizia Municipale Unione Terre d'Acqua.

La Ditta concessionaria può procedere alla rimozione coatta contestuale di più veicoli solo nel caso in cui ciò si renda necessario per ragioni connesse alla fluidità e alla sicurezza della circolazione.



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

### **Art. 22 - Termini e modalità**

L'attività dovrà essere svolta tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, in qualsiasi condizioni meteorologica.

Il ritiro dei veicoli deve essere assicurato per l'intera giornata nelle seguenti fasce orarie:

- giorni feriali: almeno dalle ore 8 alle ore 20;
- sabato: almeno dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

In caso di situazioni contingenti, valutate insindacabilmente dalla Polizia Municipale, il veicolo deve essere riconsegnato anche fuori dai giorni e fasce orarie indicate.

Dopo la rimozione del veicolo, il personale della Ditta concessionaria intervenuto legge, conferma e sottoscrive il verbale di nomina del custode, affidamento in custodia e stato d'uso del veicolo, redatto dall'organo di Polizia, e ne ritira copia.

Effettuata la rimozione, la Ditta concessionaria trasporta il veicolo al deposito presso una delle aree o locali indicati nella relazione presentata prima dell'assegnazione del servizio, e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, o in quelli successivamente indicati a seguito di eventuali variazioni e che siano stati accettati dal Comando; analogamente la Ditta concessionaria provvede, senza oneri per l'Unione Terre D'Acqua, alla rimozione e custodia, nelle medesime aree di cui sopra, di tutti i veicoli rimossi o recuperati nei casi indicati nell'art. 1.

La Ditta concessionaria, quale sostituto dell'Unione Terre D'Acqua nei rapporti con i terzi che usufruiscono del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, è tenuta ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dall'articolo 1766 e seguenti del codice civile, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

Effettuata la rimozione, la Ditta concessionaria trasporta il veicolo al deposito presso una delle aree o locali indicati nella relazione presentata prima dell'assegnazione del servizio, e che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, o in quelli successivamente indicati a seguito di eventuali variazioni e che siano stati accettati dal Comando; analogamente la Ditta concessionaria provvede, senza oneri per l'Unione Terre D'Acqua, alla rimozione e custodia, nelle medesime aree di cui sopra, di tutti i veicoli rimossi o recuperati nei casi indicati nell'art. 1.

La Ditta concessionaria, quale sostituto dell'Unione Terre D'Acqua nei rapporti con i terzi che usufruiranno del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, è tenuta ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dall'articolo 1766 e seguenti del codice civile, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

La Ditta concessionaria, nell'effettuare la rimozione ed il trasporto del veicolo, deve impiegare un tempo ragionevolmente congruo, non prolungato, e usare la massima cura, diligenza e perizia per evitare di danneggiare il veicolo stesso. Deve, inoltre, custodirlo assicurandone lo stato d'uso in cui si trovava al momento della rimozione. La violazione dolosa o colposa dei suddetti obblighi costituisce reato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale.



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

*Costituita fra i  
Comuni di:*

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

### **Art. 23 - Restituzione**

In relazione alla determinazione della tariffa da applicare, per orario notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 6,00 del giorno successivo. Per orario festivo si intende la fascia oraria compresa nelle 24 ore della sola giornata festiva.

La ditta concessionaria istituisce un registro, anche in formato elettronico, costantemente aggiornato, sul quale riporterà, in ordine cronologico:

- Il numero progressivo;
- gli interventi effettuati;
- La targa ed il tipo di veicolo;
- La località in cui è avvenuta la rimozione o il fermo o il sequestro;
- L'orario dell'intervento;
- La data di riconsegna del veicolo;
- Le generalità ed i dati del documento di identità della persona alla quale è stato restituito il veicolo;
- L'importo riscosso e gli estremi della ricevuta o della fattura di pagamento delle spese.

Tutti gli atti e l'elenco cronologico degli interventi devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per almeno dieci anni.

Per la restituzione del veicolo rimosso, la ditta concessionaria chiederà al proprietario del veicolo o alla persona da lui delegata per iscritto di

- esibire la patente o un documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- pagare le spese d'intervento, rimozione e custodia.

Il concessionario deve esporre in modo chiaro e visibile la tabella dei costi di rimozione e custodia approvate dall'Unione e, a richiesta dell'utente, fornirne copia.

Per l'avvenuta restituzione il concessionario compila un verbale in tre copie, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, in cui espressamente deve essere dato atto, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata al proprietario o suo delegato; una copia è immediatamente trasmessa all'organo di Polizia accertatore, assieme alla documentazione fiscale dell'avvenuto pagamento ed una copia è conservata agli atti della Ditta concessionaria.

In caso di restituzione o prelievo di oggetti presenti all'interno di un veicolo in stato di rimozione da parte di persona legittimata, il concessionario compilerà un apposito verbale di restituzione o prelievo, sottoscritto dal custode e dalla persona legittimata.

I veicoli rimossi che risultino oggetto di furto con denuncia presentata in data ed ora antecedente alla rimozione saranno restituiti su indicazione della Polizia Municipale. Il proprietario sarà tenuto a corrispondere le spese di custodia successive alla comunicazione dell'avvenuto rinvenimento.



## Corpo Unico di Polizia Municipale



**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

Nel caso in cui un veicolo non sia ritirato entro ventiquattro ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare per iscritto al Comando di P.M. gli estremi identificativi di detto veicolo.

I veicoli non ritirati dall'avente titolo a seguito di rimozione non hanno costi per l'Unione Terre D'Acqua fino al 270° giorno, compreso, dalla rimozione. Dal 271° giorno, compreso, Unione Terre D'Acqua corrisponde il 50% dei costi di deposito fino alla trasmissione del verbale di rimozione all'Agenzia del Demanio. Unione Terre D'Acqua si obbliga a comunicare al mandatario la data di trasferimento della pratica all'Agenzia del Demanio.

I veicoli abbandonati sono rimossi contestualmente alla procedura di notificazione del verbale al proprietario, se identificabile, come previsto dal DM 22 ottobre 1999, n. 460; diversamente vengono comunque rimossi e, in entrambi i casi, sono depositati presso un'impresa di autodemolizione. Il servizio non ha alcun costo per l'Unione Terre D'Acqua.

La restituzione dei veicoli immatricolati da uno stato estero o muniti di targa «EE», è possibile solo dopo autorizzazione dell'organo di Polizia accertatore.

In merito all'alienazione dei veicoli rimossi, sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e non ritirati, si applica il DPR n. 189/2001.

### ART. 24 – TARIFFE

Le **tariffe massime** da applicare per il servizio di rimozione deposito e custodia dei veicoli (comprensivo di indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, successivamente, al luogo di deposito, forfetariamente stabilito in km. 20), approvate dalla Giunta dell'Unione Terre d'Acqua con delibera n. 57 del 14/12/2015, sono le seguenti:

	<b>VEICOLI RIMOSI, FERMATI O SEQUESTRATI</b>	<b>DIURNA</b>	<b>NOTTURNA/FESTIVA</b>
A	Rimozione Velocipedi, ciclomotori e motoveicoli	77,00	+ 30 %
B	Rimozione Autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 t	96,00	+ 30 %
C	Rimozione Autoveicoli di massa complessiva compresa tra 1,5 t e 3,5 t	123,00	+ 30 %

Per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe indicate alla lettera C) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Nel caso di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) della tabella precedente saranno suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;



## Corpo Unico di Polizia Municipale



UNIONE  
TERRED'ACQUA

**Costituita fra i  
Comuni di:**

**Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in  
Persiceto  
Sant'Agata  
Bolognese**

<b>CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, FERMATI O SEQUESTRATI</b>	
Custodia giornaliera degli autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 t rimossi, fermati o sequestrati – tariffa massima	10.00
Custodia giornaliera degli autoveicoli di massa complessiva compresi tra 1,5 e 3,5 t rimossi, fermati o sequestrati – tariffa massima	10.00
Custodia giornaliera di velocipedi, ciclomotori - - tariffa massima	10.00
Custodia giornaliera di motoveicoli - - tariffa massima	10.00
Custodia giornaliera di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. – tariffa massima	15.00

Tutte le tariffe sono comprensive di IVA e del primo giorno di custodia giornaliera.

Gli incassi delle tariffe competono integralmente al concessionario.

Il concessionario non dovrà riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori a quelle indicate.

Le tariffe in vigore saranno esposte al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

In caso di accertamento di violazione di una norma del Codice della Strada che prevede la rimozione del veicolo, se il conducente o proprietario del veicolo arriva durante le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo dovuto alla Ditta è relativo a tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione del veicolo.

Nel caso in cui il conducente e/o proprietario del veicolo non paghi le spese di rimozione e custodia, la ditta concessionaria potrà agire nei confronti dell'inadempiente. Resta inteso, comunque, che il veicolo deve essere restituito immediatamente all'avente diritto, così come espressamente disposto dall'articolo 397 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada, potendo la concessionaria annotare le generalità del conducente con l'assistenza dell'organo di Polizia. La concessionaria non può vantare a tale riguardo pretesa alcuna nei confronti dell'Unione Terre D'Acqua.

Le tariffe in vigore si applicano anche ai veicoli rimossi a seguito di incidenti stradali, senza oneri a carico dell'Unione, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.5.2002.

Il Comandante della Polizia Municipale  
dott. Giorgio Benvenuti